



ISTITUTO COMPRENSIVO “ SAN DONATO” SASSARI

Via Alessio Fontana 3 - 07100 Sassari

☎ 079/2845002 ssic85200n@istruzione.it ssic85200n@pec.istruzione.it www.icsandonato.gov.it
Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA INCARICHI

PERSONALE INTERNO ED ESPERTI ESTERNI

Ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto 44/2001

Verbale n. 2 del 22.11.2017 delibera n. 5

Rivisto il 13 novembre 2019 delibera n. 9

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n.112/2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

APPROVA

In data 22/11/2017, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, il seguente Regolamento in materia di contratti di prestazioni d'opera con esperti e tutor interni ed esterni che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno prioritariamente avvisato ai fini di una selezione ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.7 commi 6 e 6bis del D.Lgs.165/2001, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale.

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

Allegato7. 12 al Regolamento di Istituto

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e s.m.i.

Sono esclusi dal rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto tutti gli incarichi per attività di formazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, in applicazione del comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001.

La scuola deve avere riguardo anche della specificità delle collaborazioni plurime, di cui all'art.35 del CCNL 29-11-2007: i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali, che per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docenti. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Tale possibilità è data anche al personale A.T.A all'art. 57 del CCNL 29-11-2007.

In questi casi il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile situazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del capo d'istituto competente.

Art. 2

Modalità individuazione Esperto e tutor Interno

il Dirigente Scolastico, procede alla selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, seguendo la seguente procedura: scelta attraverso avvisi di selezione pubblicati sul sito istituzionale

Art. 3

Modalità individuazione Esperto e tutor Esterno

Il Dirigente Scolastico, soltanto dopo l'esito negativo della selezione tra personale interno dell'Istituzione Scolastica, procederà alla individuazione dell'esperto o del tutor esterno seguendo la sotto elencata procedura:

a) Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese.

b) Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2 , negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso / Bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Art. 4

Requisiti per partecipare alla selezione

I candidati persone fisiche, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso del diploma di laurea come riconoscimento ufficiale del compimento di un corso di studi universitario.

Si prescinde da tale requisito in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello

Allegato7. 12 al Regolamento di Istituto

spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o con una associazione esterna. Nel caso di Associazioni o Società, il legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione.

In tali circostanze, tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e consegnati i Curricula Vitae dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione, che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e Associazioni culturali Onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento della nostra realtà scolastica ai tirocinanti.

Art. 5

Pubblicazione degli avvisi di selezione interna

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti o tutor e verifica la disponibilità del personale interno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a collaborare ai Progetti del PTOF.

2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 7 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:

- a. oggetto della prestazione;
- b. tempi di attuazione;
- c. durata del contratto;
- d. compenso max proposto;
- e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
- f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

3. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse,

il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al successivo art.6.

Art. 6

Pubblicazione dei bandi per l'individuazione degli Esperti o dei tutor Esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.l. n. 44 dell'1.2.2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

2. Esaurita la procedura prevista al precedente art. 5, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti o tutor esterni, mediante pubblicazione di apposito avviso per 10 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.

3. L'avviso o deve contemplare:

- a. oggetto della prestazione;
- b. tempi di attuazione;
- c. durata del contratto;
- d. compenso max proposto;
- e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.
- f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Allegato7. 12 al Regolamento di Istituto

4. Dopo la data di scadenza dell'avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito a un nuovo avviso.

Art. 7

Modalità di istanza di partecipazione agli avvisi di selezione interna e ai bandi per l'individuazione degli esperti o tutor esterni

1. La domanda di partecipazione all'avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare:

- a. Dati anagrafici
- b. Titoli culturali
- c. Esperienze professionali
- d. Pubblicazioni
- e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
- f. Titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)
- g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni)

2. Alla domanda vanno allegati:

- a) Curriculum Vitae in formato europeo (solo per candidati esterni);
- b) documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g. La documentazione di cui alle lettere b,c,d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

Art.8

Criteri di valutazione delle candidature per la selezione interna di esperti e/ o tutor e per l'individuazione degli Esperti e dei tutor Esterni, anche in Progetti PON

Il Dirigente Scolastico individua l'esperto e/o le aziende idonei, sulla base dei curriculum professionali presentati mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Titoli di studio attinenti il settore di riferimento (Laurea, Diploma).
- Titoli specifici attinenti il settore di riferimento (Abilitazione, master, titoli accademici,..).
- Corsi di formazione attinenti il settore di riferimento
- Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento (per i PON- esperienze di docenza PON/POR, esperienza di lavoro sulla piattaforma dei piani strutturati europei- esperienze di tutoraggio)
- Certificazioni informatiche e linguistiche
- Proposta progettuale
- Colloquio

I punteggi saranno determinati da un'apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, di rimando al singolo Avviso di selezione.

In presenza di più istanze, sarà effettuata una valutazione comparativa dei curricoli presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l'assegnazione di un punteggio indicato nello specifico avviso. In caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età, in ottemperanza alla normativa vigente (comma 9, art. 7, legge n. 191 del 16 giugno 1998). Per la docenza dei corsi di lingua straniera, la priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua".

Si darà luogo all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda congruente ai titoli e alle competenze richieste.

Art. 9

Individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi di una Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle candidature.
2. La Commissione è formata da 3 persone; ne fa parte, di diritto, il Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della

Allegato7. 12 al Regolamento di Istituto

valutazione complessiva delle domande presentante, onde valutarne l' idoneità singolarmente

4. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

5. Nei dieci gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatorie degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi, se non diversamente espresso nell'Avviso/Bando.

6. In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

Art. 10

Tempi e modalità per i ricorsi

1. I concorrenti (sia interni che esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto, se non diversamente espresso nell'Avviso.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico: il ricorso va esclusivamente prodotto , *brevi manu*, o trasmesso a mezzo posta certificata.
3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, che eventualmente è coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11

Esclusione dalla partecipazione agli avvisi di selezione interna e/o bandi

Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi le domande:

1. pervenute oltre i termini stabiliti;
 2. non compilate come richiesto;
 3. incomplete;
 4. non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Regolamento.
- Il personale interno è escluso dall'Avviso, avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione interna.

Art. 12

Pubblicazione dell'individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 , entro 30 gg dal termine di scadenza dell'Avviso, il Dirigente Scolastico pubblica all'Albo on line dell'Istituto, la graduatoria definitiva redatta per l'individuazione dei contraenti.
2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.

Art. 13

Determinazione del compenso

Al fine di determinare i compensi, il D.S. farà riferimento:

1. Per il personale docente interno: alla tabella relativa alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
2. Per il personale ATA: alla tabella relativa alle misure del compenso orario lordo spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico
3. Per il personale estraneo all'amministrazione per attività dell'area relativa all' aggiornamento: alla tabella di cui al D.I. 12 ottobre 1995, n.326;
4. Per i progetti PON : alle specifiche normative e apposite linee guida;
5. Per particolari prestazioni professionali (tra cui RSPP, etc.): a compensi forfetari, ove più convenienti all'istituzione scolastica.

In ogni caso i compensi massimi non potranno superare quelli previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.

Allegato7. 12 al Regolamento di Istituto

Il compenso è da intendersi sempre onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, nonché di ogni spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico.

Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita notula, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato e il pagamento avverrà previa verifica dell'eventuale regolarità contributiva.

Art. 14

Stipula Del Contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
3. Il contratto, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti del 15/02/2005 n.6 , ha il seguente contenuto minimo:
 - a. parti contraenti;
 - b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - e. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - f. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata (report finale);
 - g. acquisizione in proprietà e utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
 - h. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
 - i. la previsione della clausola risolutiva;
 - j. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - k. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale salvo quanto previsto dall'art.15 comma 4;
 - l. informativa per il trattamento dei dati personali .
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio di Istituto. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
7. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal DSGA.

Art. 15

Rescissione del contratto

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni,

Allegato7. 12 al Regolamento di Istituto

l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 16

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

Art. 17

Proprietà delle risultanze

Come previsto dall'art.28 del D.m n.44/2001 tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art. 18

Norma di esclusione

Il presente Regolamento non disciplina le modalità di individuazione del personale e dei relativi compensi, finanziati con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e/o con altre risorse il cui utilizzo sia disciplinato da apposite norme contrattuali e legislative.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione.

Art. 20

Pubblicizzazione

Il Presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica.

Art. 21

Norme finali

Il Presente Regolamento si compone di n. 21 articoli, è approvato dal Consiglio di Circolo in data 22/11/2017 e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo Collegiale competente.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Mercuri

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)